



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale	Presidente
dott. Nicola Fascilla	Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **33151/2022** promossa da:

Pt_1, con sede in Martigny, Rue Du Pre's De La Sciè, 7 (Svizzera), in persona del legale rappresentante e amministratore unico **CP_1** rappresentata e difesa dall'avv.ta Monica Mariani e dall'avv. Flavio Masi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, via Sauli n. 1,

CONTRO

Controparte_2 (C.F. **C.F._1** e **Controparte_3** (C.F. **P.IVA_1**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambi con il patrocinio LA MARCO, elettivamente domiciliati in VIA RAINOLDI, 5 21100 VARESE presso il difensore;

Parte_2 (C.F. **C.F._2**, **Pt_3** (C.F. **P.IVA_2**) in persona del *tem* **Parte_4** .F. **C.F._3** tutti con il patrocinio dell'avv. ARRIA FABR micili 5 21100 VARESE presso il difensore;

CP_4 (C.F. **P.IVA_3**, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCO, elettivamente A RA 0 VARESE;

Parte_5 (C.F. **C.F._4**) e **Parte_6** (C.F. **C.F._5**), entrambi con il patrocinio dell'avv. LANATA ANDREA, elettivamente IOVANE ITALIA, 4 21100 VARESE presso il difensore;

Parte_7 (C.F. C.F._6), con il patrocinio dell'avv. MANCINI DUILIO, elettivamente domiciliati in VIA ORRIGONI, 15 21100 VARESE presso il difensore;

Controparte_5 (C.F. P.IVA_4 , con il patrocinio dell'avv. n VIA MILANO presso il difensore, CONVENUTI

OGGETTO: cessione di partecipazioni societarie – risarcimento del danno – impugnazione di bilancio

Conclusioni per parte attrice Pt_1 :

“voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta,

Nel merito:

- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità dell'atto stipulato tra la Parte_1 e la Parte_3 di cessione delle quote della Controparte_3 stipulato in data 8 luglio 2019 otai Per_1 (rep. N. 48224 - racc 17 dei poteri di rappresentanza da parte del rag. CP_2

[...] e/o per avere lo stesso agito in conflitto di interessi con il rappresentato, con conseguente nto e/o dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 1445 c.c., dell'atto stipulato tra la Parte_3 e la Controparte_4 di cessione delle quote della Controparte_3 tipulato in data 25 giugno 20 il notaio Per_1 (rep. n. 50342 – racc. n. 18790), sussistendone i presupposti di legge;

In via s a, nel caso di mancato accoglimento, anche in parte, delle precedenti domande:

- previo accertamento della simulazione relativa degli atti di cessione delle quote della Controparte_3 [...] stipulati l'8 luglio 2019 e il 25 giugno 2021 avanti il notaio Per_1 , in quanto dissimulanti atti di zione, dichiarare la nullità di entrambi per violazione degli 350 c.c. stante il vizio di forma;

In via ulteriormente subordinata:

- previo accertamento del grave inadempimento della cessionaria, la Parte_3 dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 8 luglio 2019 di cessione delle quote Controparte_3 avanti il notaio Per_1 ;

In ogni caso:

- previo accertamento della violazione del diritto di prelazione del socio Parte_1 previsto dal vigente Statuto, dichiarare l'inefficacia dell'atto stipulato il 25 giugno 2021, tra l Parte_3 la Controparte_4 di cessione delle quote della Controparte_3 avanti il notaio Per_1 , ordinando al Conservatore del Registro delle Imprese la lativa iscrizione

- previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti di Parte_1 dell'atto stipulato il 25 giugno 2021, tra la Parte_3 e la CP_4 CP_4 di cessione delle quote Controparte_3 per quanto esposto in narra

- previo accertamento delle violazioni di legge e di Statuto di cui in narrativa, dichiarare la nullità e/o annullare la delibera datata 4 luglio 2022 di approvazione del bilancio al 31.12.2021 di Controparte_3 [...] e, conseguentemente, condannare in via solidale Controparte_2 , Parte_4 Pt_7

[...] Controparte_4 e Controparte_5 l risarcimento dei danni da determinarsi in e

- condannare in via solidale Controparte_2 , Parte_2 , Parte_6 , Parte_5 e Parte_3 al risarcimento dei danni in favore dell'attrice conseguenti alla illegittima cessione della quota d Controparte_3 dalla Pt_1 alla Parte_3 avvenuta con atto stipulato l'8 luglio 2019 avanti il not Per_1 ermi rso

- condannare in via solidale Controparte_2 , Parte_2 , Parte_6 , Parte_5 Parte_3 Controparte_4 e Controparte_5 a Controparte_3 a Parte_3 alla Controparte_4 avvenuta in

data 25 giugno 2021, in pregiudizio dei diritti di Pt_1 , da determinarsi in corso di causa;

In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1) vero che in data 28 maggio 2019 riceveva mandato dal signor Parte_8 , come da documento 7, il quale Le mostrava i quattro certificati azionari originali gi S.A., riportati nel documento 2;

2) vero che in data 3 giugno 2019 inviava la email, come da documento 8, all'avv. Giovanni Storni della Interfida di Chiasso trasmettendo allo stesso la copia dei predetti certificati originali;

si indica quale teste sui capitoli 1 e 2 il signor Testimone_1

3) vero che l'avv. Giovanni Storni conferma dei certificati azionari di cui ai precedenti capitoli;

4) vero che i medesimi certificati di cui ai precedenti capitoli furono fiduciarmente depositati, in originale, in data 11 settembre 2019 presso Interfida di Chiasso come da documento n. 9 che mi si rammostra;

Si indicano quali testi sui capitoli 3 e 4 il signor Testimone_1 e l'avv. Giovanni Storni.

5) vero che le imprese riportate nell'elenco che a (doc. 36) erano tutte clienti della [...] Controparte_3 sino alla data del 31.12.2021;

mprese riportate nell'elenco che mi si rammostra (doc. 36) sono diventate tutte clienti della

Parte_9 successivamente alla data del 1.1.2022;

7) vero che i signori:

- Parte_10
- Parte_11
- Testimone_2
- Parte_12
- Persona_2
- Persona_3
- Persona_4
- Persona_5
- Persona_6
- Persona_7
- Parte_13

erano dipendenti e/o collaboratori della Controparte_3 sino alla data del 31.12.2021;

8) vero che tutte le persone indicate al p sono diventate dipendenti e/o collaboratori della Parte_9 successivamente alla data del 1.1.2022;

9) vero che la Parte_9 è gestita di fatto dai signori Controparte_2 , Parte_6 e [...] Pt_5

Sui capitoli da 5) a 9) si indicano quali testi il signor Testimone_3 , i dipendenti e collaboratori indicati nel capitolo 7) ed i legali rappresentanti delle impr enco di cui al documento 36.

Si chiede inoltre di ordinare alla Controparte_3 l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti:

- elenco clienti, con indicazione dei rispettivi volumi di affari, al 31.12.2021 ed al 31.12.2023 al fine di verificarne la differenza;

- elenco dipendenti e collaborati al 31.12.2021 ed al 31.12.2023 al fine di verificarne la differenza.

Si chiede altresì di ordinare alla Parte_9 l'esibizione in giudizio dei seguenti ulteriori documenti:

- elenco clienti, con indicazione i volumi di affari, al 31.12.2023;

- elenco dipendenti e collaborati al 31.12.2023.

Si chiede infine di disporre CTU al fine di accertare il valore effettivo del 51% delle quote della [...] Controparte_3 alla data dell'8 luglio 2019".

Conclusioni per i convenuti:

Controparte_2 e CP_6 (già Controparte_3 :
it aria eduazione disattesa,

☒ in via pregiudiziale: ritenuta la carenza di interesse ad agire della attrice per aver perso la qualità di

socia in ragione della mancata sottoscrizione del capitale sociale ricostituito e dichiarare le domande ex adverso formulate improcedibili;

☐ In via ulteriormente pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in relazione a domande e/o fatti presupposti per il loro accoglimento (carenza di poteri, formazione di delibere, formalità di autentica ecc.) che riguardino società CP_7 e/o fatti accaduti in Svizzera come tali devoluti alla cognizione dei tribunali dello Stato Canton I quale ha la sede legale l'attrice;

☐ In via ulteriormente pregiudiziale: dichiarare improcedibili le domande svolte contro CP_6 per violazione della clausola compromissoria con rimessione della controversia agli arbitri;

☐ In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società per come rappresentata in ragione della carenza di delibera autorizzativa all'amministratore a promuovere il giudizio da parte della assemblea generale di Pt_1 ;

☐ Nel merito: rigettare tutte le domande svolte fronti di CP_6 e Controparte_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto in accoglimento di quant

In via istruttoria e senza inversione dell'onere

si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che lei ha curato, in veste di consulente aziendale e per elaborazione dati contabili la ditta Pt_1 [...] dall'anno 2012 all'anno 2016;

ero che la ditta risultava domiciliata presso la sua società fiduciaria Timafid sagl in Lugano;

3) Vero che dall'anno 2013 e sino alla cessazione del mandato nell'anno 2016 lei ha curato, su richiesta del sig. Controparte_2 , il registro azionisti di Parte_1 e che in tale registro lo stesso CP_2 figurav e ed avente diritto econ

4) vero che tale registrazione avviene sulla base della esibizione delle azioni al portatore e che lei ha potuto verificare che l'intero pacchetto azionario era nella disponibilità del sig. CP_2 ;

5) vero che non le sono note, sino a quando si è occupata della Parte_1 altre p i se non quelle documentate dal rag. Controparte_2 . A teste: Testimone_4 , residente in Lugano.

Con vittoria di spese e zio".

Pt_3

I Tribunale adito, in via graduata

dichiarare il difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità Svizzera

in ogni caso rigettare le domande svolte nei confronti di Parte_3

Con rifusione delle spese del giudizio e condanna dell'att nsi dell'art. 96 c.p.c..

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede la prova per testimoni sui fatti e con le persone di seguito indicati.

Testimone_5 presso Controparte_8 con sede legale a Milano in via Prina 15, sul seguente capitolo di prova

1. riconosco nei documenti n. 1, 2 e 4 del convenuto Pt_4 , nonché nel documento n. 5 del convenuto Pt_7 la corrispondenza email inviata da Testimone_5 in merito al bilancio 2021 di Controparte_3 [...] e ne confermo il contenuto

io Persona_8 , con studio a Lavena Ponte Tresa (Va) in piazza Aldo Moro 14, sui seguenti capitoli di prov

2. riconosco nell'allegato n. 7 della convenuta Parte_3 che mi si mostra, la documentazione citata al terzo paragrafo delle premesse dell'atto redatto da Persona_8 in data 25.6.2021 (rep. 50343 – racc. 18790) e prodotto come doc. 19 di Pt_1 , che mi si

3. il documento che mi si mostra con il n. 7 della convenuta Parte_3 è stato esibito al notaio Persona_8 in data 25.6.2021 per la stipulazione dell'atto di comprave le quote sociali di Controparte_3 prodotto come documento n. 19 di Pt_1 , e da allora ne è conservata copia agli at

Parte_2 :

i giurisdizione a favore dell'Autorità Svizzera

dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione della clausola compromissoria

in ogni caso rigettare le domande svolte nei confronti del signor **Parte_2** .
Con rifusione delle spese del giudizio e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.

Parte_4 :
“voglia il Tribunale adito, in via graduata:
dichiarare il difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità Svizzera,
rilevare la nullità della citazione nei confronti del dott. **Parte_4** ex art. 164 co. 4 c.p.c.;
accertare il difetto di legittimazione attiva di **CP_3** e/o passiva del dott. **Parte_4** per la domanda
svolta nei confronti di quest'ultimo;
accertare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda svolta nei confronti
del dott. **Parte_4** ;
in ogni c **Parte_4** mande svolte nei confronti del dott. **Parte_4** .
Con rifusione delle spese del giudizio e condanna dell'attrice ai **Parte_4** c.p.c.”.

CP_4 :
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[2] In via pregiudiziale : dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in relazione
a domande e/o fatti presupposti per il loro accoglimento (carenza di poteri, formazione di delibere,
formalità di autentica ecc.) che riguardino società **CP_7** e/o fatti accaduti in Svizzera come tali devoluti
alla cognizione dei tribunali dello Stato Cantone **CP_7** uale ha la sede legale l'attrice;
[2] In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società per come
rappresentata in ragione della carenza di delibera autorizzativa all'amministratore a promuovere il
giudizio da parte della assemblea generale di **Pt_1** ;
[2] Nel merito: rigettare tutte le domande svolte **Parte_4** fronti di C.M. **CP_4** in quanto infondate in fatto
ed in diritto in accoglimento di quanto dedotto in narrativa.
Spese e competenze di causa rifuse”.

Parte_6 e **Parte_5**
n **Parte_6** ntraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa,
- In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione della autorità adita in relazione a domande e/o
fatti presupposto al loro accoglimento che attengano ad enti di diritto svizzero e/o fatti, atti, che
riguardino detti enti la cui competenza è devoluta alla autorità giudiziaria elvetica;
- In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti per le ragioni di cui in
parte narrativa; estromettere i convenuti **Parte_6** e **Parte_5** dal giudizio per i motivi
esposti in narrativa;
- Nel merito: rigettare le domande tutte svolte nei confronti dei sigg.ri **Parte_6** e **Parte_5**
in quanto infondate in fatto e diritto;
- Ritenute le domande articolate nei confronti dei sigg.ri **Parte_6** e **Parte_5** , condannare
l'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del dan **Parte_6** € 3000,00 od
altra ritenuta congrua anche in via di equità.
- In ogni caso spese e competenze di lite rifuse.
Fatta salva ogni ulteriore richiesta e/o allegazione anche istruttoria”.

Compagnia Fiduciaria **CP_5**

“Piaccia all'Ill.mo Tribu **CP_5** rariis reiectis , e previa ogni opportuna declaratoria, così

GIUDICARE

A. IN VIA PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE:

dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in relazione a domande e/o fatti
presupposti per il loro accoglimento (si pensi alle domande sulla carenza di poteri, alla questione del
verbale o delle firme raccolte da notaio dello Stato del Cantone Ticino) che riguardino società **CP_7** e/o

fatti accaduti in Svizzera, come tali devoluti alla cognizione dei tribunali dello Stato Cantone presso il quale ha la sede legale l'attrice, ovvero in favore dei tribunali dei Cantoni interessati dall'emissione degli atti asseritamente viziati;

dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5 ovvero la carenza di interesse ad agire dell'attrice nei confronti dell'esponente, in relazione alle seguenti domande: **(i)** inefficacia dell'atto di cessione 8.7.19; **(ii)** nullità per vizio di forma degli atti del 8.7.19 e 25.6.21; **(iii)** inadempimento Parte_3 – Controparte_3 **(iv)** violazione del diritto di prelazione; **(v)** revocatoria dell'atto 25.6.21; **(vi)** annullamento / nullità delibera di approvazione bilancio Controparte_3 del 4.7.22.;

B. NEL MERITO:

rigettare tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_5 Controparte_5 in quanto infondate in fatto ed in diritto, in accoglimento di qua

C. IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e compensi, nelle misure di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.&i.

D IN VIA ISTRUTTORIA:

- si richiamano tutte le istanze sollevate, qui da considerarsi integralmente trascritte e riproposte”.

Parte_7

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

In via preliminare:

- Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita in favore dell'Autorità Giudiziaria svizzera, per le ragioni esposte in atti.

Nel merito e in via principale:

- Rigettare integralmente le domande tutte formulate da Pt_1 nei confronti del Dott. Parte_7 in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni dedotte in corso di causa.
- Disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli atti di parte attrice, come specificate nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. del 12 aprile 2024.

In ogni caso:

- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

§§§

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. Oggetto e svolgimento del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 (di seguito anche solo “ CP_3), società di diritto svizzero, ha convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_2 , [...]

Parte_6 , Parte_5 Parte_4 , Parte_7 Controparte_3 Parte_3 CP_4

[...] e Controparte_5 deducendo di essere stata illegittimamente privata del controllo di Controparte_3 per effetto di una serie di operazioni societarie poste in essere tra il 2019 e il 2021.

In particolare, l'attrice ha esposto che il sig. Parte_8 era titolare del 98% del capitale di Parte_1 e che il rag. Controparte_2 , amministratore della società, in assenza di una valida autorizzazione assembleare e in conflitto di interessi, con atto dell'8 luglio 2019, aveva disposto la

cessione del 51% delle quote di **CP_3 Controparte_3** detenute da **CP_3** a favore di **Parte_3** per il solo valore nominale di euro 5.100, a fronte di un valore effettivo della partecipazione stimato in circa euro 4.000.000. Ha inoltre dedotto che il verbale assembleare del 1° luglio 2019, posto a fondamento della cessione, non si sarebbe in realtà mai formato regolarmente e che il relativo contenuto non sarebbe imputabile all'assemblea dei soci di **CP_3**

Secondo l'attrice, anche la successiva cessione della medesima partecipazione in **CP_3** a **Parte_3** a **Controparte_4** intervenuta il 25 giugno 2021, costituirebbe l'ulteriore sviluppo di un'operazione unitaria finalizzata a sottrarre definitivamente ad **Parte_1** il controllo della società partecipata.

L'attrice ha inoltre dedotto, in via subordinata, che entrambe le cessioni dissimulassero atti di liberalità privi dei necessari requisiti formali, che il prezzo pattuito nella cessione del 2019 non sia mai stato corrisposto, con conseguente risoluzione della vendita per inadempimento del cessionario **Part** che il trasferimento del 2021 fosse intervenuto in violazione del diritto di prelazione previsto dallo statuto di **Controparte_3**. Da ultimo parte attrice ha impugnato la delibera assembleare del 4 luglio 2022, di approvazione del bilancio 2021 di **Controparte_3** in quanto fondato su di dati contabili non veritieri.

Sulla base di tali allegazioni, **Parte_1** ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia o invalidità della cessione dell'8 luglio 2019 e, conseguentemente, dell'atto del 25 giugno 2021; in via subordinata, la declaratoria di nullità dei due negozi quali donazioni dissimulate ovvero la risoluzione della prima cessione per inadempimento della cessionaria; ha inoltre domandato la declaratoria di inefficacia della seconda cessione per violazione del diritto di prelazione e ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 di [...] **Controparte_3** e la condanna solidale di tutti i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dalle operazioni denunciate.

1.2. Si sono costituiti tutti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici.

In particolare, **Controparte_2**, **Controparte_3**, **Parte_3**, **Parte_2**, **Parte_4**, [...], **Parte_7**, **Controparte_4** e **Controparte_5** hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, deducendo che le domande proposte da **Parte_1** presuppongono l'accertamento dell'invalidità della deliberazione del 1° luglio 2019 di **Parte_1** di altri atti societari formati in Svizzera, la cui cognizione spetterebbe esclusivamente all'autorità giudiziaria elvetica.

Controparte_2, **Controparte_3** e **Parte_2** hanno inoltre eccepito

l'improcedibilità delle domande concernenti *Controparte_3* per effetto della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, deducendo che le controversie relative al rapporto sociale e alle partecipazioni avrebbero dovuto essere devolute ad arbitri.

Controparte_2 e *Controparte_3* hanno altresì contestato la legittimazione dell'attrice ad agire, assumendo che l'amministratore di *Parte_1* difettasse della necessaria autorizzazione assembleare per promuovere il presente giudizio nei loro confronti.

Nel merito, *Controparte_2*, *Controparte_3*, *Parte_3*, *Parte_2* e *Controparte_4* hanno contestato integralmente la ricostruzione fattuale prospettata dall'attrice, negando che *Parte_8* abbia mai rivestito la qualità di socio effettivo o di dominus occulto delle società coinvolte e sostenendo la piena validità della deliberazione del 1° luglio 2019 e delle successive cessioni di partecipazioni sociali, trattandosi di trasferimenti autorizzati dai competenti organi societari, conclusi da soggetti muniti dei necessari poteri rappresentativi e privi di conflitti di interessi; hanno inoltre contestato l'attendibilità della perizia di stima prodotta dall'attrice sul valore di *Controparte_3* e contestato le ulteriori ragioni di invalidità delle cessioni, e le correlate pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, in quanto infondate.

I convenuti *Parte_6* e *Parte_5* hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere stati convenuti esclusivamente quali soci di *Parte_3* senza che fosse loro attribuita alcuna specifica condotta illecita o gestoria.

Controparte_5 ha a sua volta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla maggior parte delle domande formulate dall'attrice, deducendo di avere agito esclusivamente quale fiduciaria e di essere estranea alle operazioni contestate, limitandosi ad eseguire le istruzioni del proprio fiduciante nell'ambito dell'attività fiduciaria svolta per *CP_4* [...] Ha inoltre contestato la quantificazione del danno e il valore attribuito dall'attrice alle partecipazioni sociali.

Il convenuto *Parte_4* ha eccepito, oltre al difetto di giurisdizione, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle domande formulate nei suoi confronti e il difetto di legittimazione attiva o passiva in relazione alle pretese risarcitorie. Nel merito, ha dedotto di avere partecipato all'assemblea del 4 luglio 2022, di approvazione del bilancio 2021, esclusivamente quale delegato di *Controparte_4* contestando qualsiasi suo coinvolgimento nella gestione di [...] *Controparte_3* e sostenendo che l'anomalia contabile relativa all'importo di euro 543.190,00 contestata dall'attrice fosse riconducibile a un mero errore materiale di classificazione successivamente corretto mediante deposito di bilancio rettificato.

Da ultimo, il convenuto *Parte_7* costituitosi in qualità di revisore di *Controparte_3* ha contestato le censure concernenti il bilancio al 31 dicembre 2021, deducendo che i debiti fiscali e previdenziali rateizzati fossero correttamente rappresentati nelle relative poste contabili e che l'indicazione dell'importo di euro 543.190,00 tra i debiti verso controllante fosse frutto di un errore materiale imputabile al software di riclassificazione utilizzato nella predisposizione del bilancio e successivamente corretto. Ha inoltre sostenuto la correttezza delle ulteriori poste contestate dall'attrice e l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità nell'attività di revisione svolta.

Tutti i convenuti hanno quindi concluso per il rigetto delle domande proposte da *Parte_1* con vittoria delle spese di lite.

1.3. Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il GI, su istanza delle parti, ha concesso i termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., all'esito del quale ha nuovamente convocato le parti al fine di tentarne la conciliazione, tuttavia senza esito, per mancata accettazione della proposta *ex art.* 185 bis c.p.c. da parte dell'attrice. Con ordinanza in data 2.04.2025 il GI ha quindi rigettato tutte le istanze istruttorie delle parti e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni *ex art.* 190 c.p.c..

Con provvedimento del 19.12.2025, in ragione del trasferimento ad altro Ufficio del precedente giudice istruttore, la causa è stata assegnata ad altro giudice istruttore.

Le parti hanno quindi precisato le conclusioni dinanzi al giudice istruttore nuovo assegnatario del fascicolo, che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

§§§

2. Sull'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria svizzera.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti in quanto infondata.

Al riguardo, i convenuti hanno dedotto che le domande formulate dall'attrice presupporrebbero l'accertamento dell'invalidità della deliberazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea di *Parte_1* el 1° luglio 2019, adottata in Svizzera da una società soggetta al diritto elvetico, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione svizzera.

L'assunto non è condivisibile.

Come noto, la giurisdizione deve essere individuata sulla base del *petitum* sostanziale e della *causa*

petendi effettivamente dedotti in giudizio e non già delle questioni che possono assumere rilievo soltanto quale antecedente logico della decisione. Ne consegue che la circostanza che una domanda richieda l'esame incidentale di un atto sottoposto ad un diverso ordinamento non comporta, di per sé, il radicarsi della giurisdizione del giudice competente a conoscere dell'eventuale impugnazione di tale atto.

Nel caso di specie, l'attrice non ha proposto alcuna domanda diretta ad ottenere l'annullamento, la nullità o comunque una pronuncia costitutiva avente ad oggetto la deliberazione assembleare di *Parte_1* del 1° luglio 2019. Tale deliberazione, peraltro, risulta pacificamente non essere mai stata impugnata davanti all'autorità giudiziaria svizzera e continua pertanto a spiegare i suoi effetti nell'ordinamento cui appartiene. Le stesse difese dei convenuti muovono dall'assunto che l'atto sia tuttora efficace e non sia stato rimosso attraverso gli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento elvetico.

Di contro, la controversia devoluta a questo Tribunale riguarda la validità e l'efficacia di atti di trasferimento di partecipazioni di una società italiana, *Controparte_3* la legittimità della delibera di approvazione del bilancio della stessa *Controparte_3* e le conseguenti domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti.

In definitiva, poiché le domande azionate dall'attrice non hanno ad oggetto l'impugnazione della deliberazione del 1° luglio 2019 e poiché l'eventuale valutazione di tale atto assume carattere meramente incidentale rispetto alle questioni dedotte in causa, la dedotta giurisdizione dell'autorità giudiziaria svizzera in ordine a una possibile azione di invalidazione della deliberazione medesima non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano sulle domande effettivamente proposte nel presente giudizio. Conseguentemente, l'eccezione deve essere rigettata.

3. Sull'eccezione di carenza di giurisdizione in forza di clausola compromissoria

Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande svolte nei confronti di *Controparte_3* in ragione della clausola compromissoria contenuta nel suo statuto.

Si osserva, infatti, che l'unica domanda proposta dall'attrice nei confronti della società concerne l'accertamento della nullità o dell'annullabilità della deliberazione assembleare del 4 luglio 2022 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le impugnazioni delle deliberazioni di approvazione del bilancio fondate sulla violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza del documento contabile attengono a interessi che trascendono la disponibilità delle parti, in quanto il bilancio non assolve esclusivamente a una funzione informativa nei confronti dei soci, ma è destinato anche alla tutela dei creditori sociali e, più in generale, di tutti i terzi che entrano in rapporto con la società. Per tale ragione, le relative controversie concernono diritti indisponibili e non possono essere devolute alla cognizione degli arbitri (1).

Poiché l'attrice censura la deliberazione assembleare assumendo la non veridicità di alcune poste del bilancio 2021 e la conseguente falsità della rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società, deve concludersi che la controversia sia relativa a profili sottratti alla disponibilità delle parti e, pertanto, non rientra nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria statutaria. L'eccezione deve, conseguentemente, essere rigettata.

4. Sul difetto di rappresentanza processuale della società attrice per le domande proposte contro *Controparte_2*

È fondata l'eccezione con cui il convenuto *Controparte_2* ha dedotto il difetto dei presupposti per l'esercizio, da parte di *Parte_1* dell'azione di responsabilità nei suoi confronti.

Il Tribunale ritiene che la domanda con la quale *Parte_1* ha chiesto la condanna del convenuto *CP_2* al risarcimento del danno asseritamente derivato alla società attrice dalla cessione della partecipazione detenuta in *Controparte_3* dell'8 luglio 2019 deve essere qualificata, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale e alla posizione rivestita dal convenuto all'epoca dei fatti, come azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti del proprio amministratore per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni gestorie.

Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la prospettazione svolta dall'attrice nella memoria conclusionale di replica, secondo cui la pretesa risarcitoria troverebbe fondamento nella dedotta nullità, annullabilità, inefficacia o risoluzione dell'atto di cessione di quote stipulato in Italia in data 8 luglio 2019. Con specifico riferimento alla posizione di *Controparte_2*, infatti, il danno lamentato viene ricondotto alla condotta tenuta dal medesimo quale amministratore di *Parte_1* nella gestione della partecipazione sociale, e dunque alla violazione dei doveri inerenti alla carica. Ne consegue che le relative domande restano attratte nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità dell'amministratore, il quale è chiamato a rispondere verso la società degli atti

¹ Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27; Cass., Sez. I, 10 giugno 2014, n. 13031.

gestori asseritamente pregiudizievoli dell'interesse sociale.

Ciò posto, poiché *Pt_1* è società costituita secondo il diritto svizzero, la questione relativa ai poteri degli organi sociali e alle condizioni per l'esercizio dell'azione nei confronti degli amministratori deve essere risolta alla luce della legge regolatrice della società. Ai sensi dell'art. 25 Legge n. 218/1995, la capacità, l'organizzazione e il funzionamento delle persone giuridiche sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione; rientrano, pertanto, nello statuto personale dell'ente anche le regole concernenti la formazione della volontà sociale e la legittimazione degli organi all'esercizio delle azioni spettanti alla società. In coerenza con tale criterio, anche l'art. 2509 c.c., nel disciplinare le società costituite all'estero, conferma la necessità di avere riguardo alla normativa applicabile alla società estera quanto ai profili attinenti alla sua organizzazione interna e ai poteri dei relativi organi.

Nel caso di specie, come detto, *Parte_1* è una società anonima di diritto svizzero, sicché trova applicazione la disciplina dettata dal Codice delle obbligazioni svizzero in materia di responsabilità degli amministratori. In particolare, l'art. 754 CO prevede la responsabilità degli amministratori e delle persone incaricate della gestione o della liquidazione nei confronti della società, degli azionisti e dei creditori sociali per il danno cagionato mediante violazione intenzionale o colposa dei propri doveri; l'art. 756 CO disciplina l'azione sociale di responsabilità e presuppone che l'esercizio dell'azione da parte della società sia espressione di una valida determinazione dell'organo competente. Tale disciplina è, per il profilo qui rilevante, coerente con quella prevista dall'ordinamento italiano per le società per azioni, richiamata dall'art. 2509 c.c., ove l'art. 2393 c.c. attribuisce all'assemblea la decisione circa la proposizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Da tali disposizioni discende che l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore non può essere rimesso alla mera iniziativa dell'organo gestorio, ma richiede una previa manifestazione di volontà dell'assemblea, quale organo competente ad esprimere l'interesse sociale alla promozione dell'azione.

Nel caso in esame non risulta che l'assemblea di *Parte_1* abbia deliberato l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di *Controparte_2*, né che tale autorizzazione sia stata successivamente prodotta o integrata nel corso del giudizio. La mancanza della deliberazione assembleare non attiene alla titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa, ma incide sui poteri dell'organo che ha agito in giudizio in nome della società con riferimento a quella specifica

domanda, traducendosi in un difetto di rappresentanza processuale o, comunque, di autorizzazione all'esercizio dell'azione.

Sotto tale profilo, il vizio è quindi riconducibile all'ambito dell'art. 182 c.p.c.. Nel caso di specie, tale vizio è stato tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, di tal chè deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura alle liti, grava sulla controparte interessata l'onere di produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine previsto dall'art. 182 c.p.c., riservato al caso di rilievo officioso ⁽²⁾.

Nel presente giudizio, a fronte della tempestiva eccezione sollevata dal convenuto **CP_2** , **Pt_1** [...] non ha prodotto, nella prima difesa utile né successivamente, alcuna deliberazione assembleare autorizzativa dell'azione di responsabilità proposta nei confronti del proprio amministratore, ai sensi della disciplina applicabile alla società attrice e, in particolare, degli artt. 754 e 756 CO svizzero.

Al riguardo va rammentato che l'autorizzazione assembleare costituisce, rispetto all'azione sociale di responsabilità, non già un mero requisito formale interno, ma una vera e propria condizione dell'azione, in quanto esprime la necessaria volontà dell'ente di promuovere la pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni gestorie. La sua mancanza incide, pertanto, sulla possibilità stessa per la società di far valere in giudizio quella specifica domanda, traducendosi in un difetto di rappresentanza processuale, o di autorizzazione all'azione, non sanato nei termini processualmente consentiti.

Ne consegue che, non essendo stata prodotta alcuna valida deliberazione assembleare autorizzativa, nonostante la tempestiva eccezione del convenuto e l'onere dell'attrice di provvedere alla relativa integrazione nella prima difesa utile, le domande proposte da **Parte_1** ei confronti di **Controparte_2** relative alla inefficacia/invalidità della prima cessione delle quote di [...] **CP_3** a **Pt_3** del 8 luglio 2019, per mancanza dei poteri di rappresentanza in capo al

² Cfr. Cass. civ., sez. I, 20 ottobre 2021, n. 29244, la quale ha precisato che, in presenza di una tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, la parte interessata deve provvedere alla sanatoria nella prima occasione difensiva utile. Il medesimo orientamento è stato confermato da Cass. civ., 16 marzo 2023, n. 7589, che, valorizzando i principi di responsabilità processuale e di ragionevole durata del processo, ha ribadito che l'assegnazione del termine per la regolarizzazione è prescritta soltanto in caso di rilievo officioso del vizio, mentre, ove il difetto sia stato tempestivamente eccepito dalla controparte, incombe sulla parte interessata l'onere di attivarsi immediatamente per la relativa sanatoria.

convenuto e/o per avere lo stesso agito in conflitto di interessi con il rappresentato, e le conseguenti domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti, in quanto tutte riconducibili nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità dell'amministratore, devono essere dichiarate improcedibili.

5. Nel merito, sulla cessione del 8.07.2019 e sulla successiva cessione del 25.06.2021

5.1. Posta quindi l'improcedibilità delle domande di inefficacia/invalidità della prima cessione delle quote di *Controparte_3* a *Pt_3* del 8 luglio 2019 (e della relativa domanda risarcitoria verso *CP_2*), per le ragioni sopra riportate, parimenti infondata è la domanda di risoluzione della predetta cessione per inadempimento della cessionaria *Pt_3* all'obbligo di pagamento del prezzo.

L'allegazione attorea risulta infatti smentita dalle risultanze documentali acquisite al giudizio. In particolare, il pagamento del corrispettivo della cessione trova riscontro nelle stesse scritture contabili della società attrice, dalle quali emerge la registrazione dell'operazione e del relativo credito come estinto (doc. 3 *CP_2*). La documentazione prodotta in atti non consente pertanto di ravvisare alcun inadempimento imputabile alla cessionaria, né l'attrice ha fornito elementi idonei a superare il valore probatorio delle risultanze contabili provenienti dalla medesima società. Ne consegue che difetta il presupposto fondamentale dell'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., costituito dall'inadempimento della controparte, con conseguente rigetto della relativa domanda.

5.2. Tanto premesso, e ferma quindi la validità ed efficacia della prima cessione delle quote di partecipazione di *Controparte_3* alla cessionaria *Pt_3* occorre ora valutare la validità della seconda cessione del 25 giugno 2021, con cui *Parte_3* ha trasferito a *Controparte_4* la partecipazione pari al 51% del capitale sociale.

Al riguardo, il Tribunale ritiene fondata la domanda dell'attrice relativa alla violazione del diritto di prelazione previsto dall'art. 8, punto II, dello statuto di *Controparte_3*

La clausola statutaria invocata dall'attrice attribuiva ai soci un diritto di prelazione in caso di trasferimento della partecipazione sociale, imponendo al socio alienante di comunicare preventivamente agli altri soci le condizioni della proposta ricevuta dal terzo al fine di consentire loro l'esercizio della preferenza. Tale clausola, inserita nello statuto sociale ai sensi dell'art. 2469 c.c., ha natura negoziale e vincola tanto il socio alienante quanto il soggetto che acquista la partecipazione nella consapevolezza dell'esistenza del limite statutario.

Dalla documentazione acquisita emerge che la partecipazione di controllo di *Controparte_3* è stata trasferita da *Parte_3* a *Controparte_4* in data 25 giugno 2021 per il prezzo corrispondente al valore nominale della quota, pari ad Euro 5.100,00, senza che la socia *Parte_1* titolare del restante 49% del capitale sociale, fosse previamente interpellata per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo statuto.

Le convenute hanno dedotto l'esistenza di una rinuncia al diritto di prelazione da parte della socia *CP_3* come da dichiarazione del 14 giugno 2021, prodotta sub doc. 7 da *Pt_3*. Tuttavia, tale documento, sottoscritto dal solo *CP_2*, non può essere ritenuto idoneo a dimostrare una valida manifestazione di volontà della società attrice, tenuto conto che dalla documentazione versata in atti (doc. 53 attrice) e dalle stesse difese delle parti, risulta, infatti, che all'epoca dei fatti, *Parte_1* era amministrata da un consiglio di amministrazione composto da *Controparte_2* e *Parte_4*. Ne consegue che non risulta dimostrato che *CP_2* fosse munito del potere di esprimere individualmente la volontà della società in merito alla rinuncia a un diritto patrimoniale ad essa spettante. Nel complessivo contesto della vicenda, caratterizzato da evidenti conflitti di interessi e da plurime contestazioni circa la gestione dei rapporti sociali, il documento in esame non presenta dunque sufficienti garanzie di attendibilità né consente di ritenere provata l'esistenza di una valida rinuncia della società attrice all'esercizio della prelazione.

Deve pertanto ritenersi accertata la violazione della clausola statutaria da parte di *Parte_3* quale società alienante, e di *Controparte_4* quale società acquirente, consapevole dell'esistenza del vincolo statutario.

Quanto agli effetti della violazione della prelazione, deve richiamarsi il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui la cessione di partecipazioni sociali posta in essere in violazione di una clausola statutaria di prelazione non è affetta da nullità né da inefficacia reale nei confronti dell'acquirente, poiché il diritto di prelazione non incide sul potere dispositivo del socio ma configura un vincolo obbligatorio, la cui inosservanza genera esclusivamente responsabilità risarcitoria nei confronti del socio pretermesso ⁽³⁾.

Al riguardo, l'attrice ha fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza di un danno conseguente alla perdita della possibilità di esercitare il diritto di prelazione ed acquisire la partecipazione di controllo alle medesime condizioni praticate al terzo acquirente. La quota di maggioranza è stata infatti trasferita a *Controparte_4* per il solo valore nominale di euro 5.100,00, corrispettivo che,

³ Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2015, n. 7003.

avuto riguardo alle risultanze istruttorie in atti, appare manifestamente inidoneo a rappresentare il valore economico dell'investimento oggetto di cessione.

In tale prospettiva assume particolare rilievo la corrispondenza prodotta dall'attrice sub doc. 23, dal cui esame emerge che, nel maggio 2022, nell'ambito di trattative intercorse tra i legali di *Parte_8* e *Controparte_2*, quest'ultimo, pur rappresentando una situazione societaria caratterizzata da perdite di esercizio e da prospettive economiche deteriorate, prospettava operazioni economiche riferite al compendio aziendale e alle partecipazioni sociali di *CP_3* per valori sensibilmente superiori a quelli risultanti dall'atto di cessione del 25 giugno 2021 (ancorché non coincidenti con quelli prospettati da parte attrice nella perizia di stima prodotta sub doc. 14, che indica il valore delle quote oggetto di cessione in complessivi Euro 4 milioni). In particolare, il documento fa riferimento ad una proposta complessiva quantificata in euro 750.000, comprensiva di beni aziendali e di una componente monetaria da corrispondersi in occasione della cessione delle quote, nonché ad una proposta alternativa che attribuisce al complesso dei beni e delle utilità trasferibili un valore complessivo prossimo ad euro 900.000.

Sebbene tali indicazioni non consentano di individuare con precisione il valore della partecipazione del 51% di *Controparte_3* esse costituiscono un elemento istruttorio particolarmente significativo, poiché proveniente dalla stessa area di interessi riconducibile a *CP_2* e idoneo a dimostrare che, ad appena undici mesi dalla cessione a *Controparte_4* l'operazione veniva valutata dalle stesse parti coinvolte secondo parametri economici radicalmente incompatibili con il corrispettivo nominale di euro 5.100,00 indicato nell'atto di cessione.

D'altra parte, in assenza di documentazione contabile attendibile, non è stato possibile procedere ad una più puntuale ricostruzione del valore della partecipazione mediante consulenza tecnica d'ufficio. Le risultanze processuali evidenziano, infatti, una situazione contabile non sufficientemente affidabile a tal fine, dal momento che gli stessi convenuti hanno riconosciuto l'esistenza di errori nelle rappresentazioni di bilancio della società e il bilancio 2021 successivamente rettificato, pur esponendo un patrimonio netto pari ad euro 197.717,00, non consente di ricostruire con adeguato grado di attendibilità il valore economico complessivo della società alla data della cessione.

Ricorrono pertanto i presupposti per la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Tenuto conto del carattere meramente nominale del prezzo indicato nell'atto di

trasferimento, del valore economico desumibile dagli elementi istruttori acquisiti e, in particolare, delle proposte formulate nel corso delle trattative documentate dal doc. 23, come sopra ricostruite, il danno subito da *Parte_1* può essere equitativamente determinato in euro 400.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data della cessione del 25 giugno 2021 sino al saldo.

Di tale pregiudizio devono rispondere in solido *Parte_3* quale società cedente che ha omesso di attivare la procedura di prelazione prevista dallo statuto, e *Controparte_4* quale società acquirente che ha partecipato all'operazione in violazione del medesimo vincolo statutario.

L'accertata violazione del diritto di prelazione statutario e la conseguente fondatezza della domanda risarcitoria subordinata consentono di definire il giudizio con riferimento alla posizione delle predette convenute, in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ⁽⁴⁾. Pertanto, l'esame delle ulteriori questioni prospettate dall'attrice in ordine alla nullità, annullabilità, inefficacia, simulazione o revocabilità della cessione del 25 giugno 2021 deve ritenersi assorbito dall'accoglimento della presente domanda, risultando superfluo procedere all'accertamento di questioni ulteriori, una volta individuata una ragione decisoria idonea, di per sé sola, a definire il rapporto controverso.

5.3. Sulla responsabilità dei convenuti *Parte_2* , *Parte_6* e [...] *Pt_5* e *Controparte_5* – esclusione

Nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo ai convenuti *Parte_2* , nella sua qualità di amministratore di *Pt_3* all'epoca della cessione, né ai convenuti *Parte_6* e *Parte_5* soci di *Pt_3* né da ultimo alla convenuta *Controparte_5* quale socio unico della cessionaria *CP_4*

Al riguardo, parte attrice, ha invocato la responsabilità risarcitoria dei predetti convenuti sul mero presupposto della invalidità della cessione intervenuta tra *Pt_3* e *CP_4* senza tuttavia nemmeno allegare le singole condotte pregiudizievoli per *CP_3* contestate a ciascun convenuto, in violazione dell'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Difetta, infatti, nel caso di specie, qualsiasi allegazione relativa a specifiche condotte, colpose o dolose, poste in essere da *Parte_2* nella sua qualità di amministratore unico di *Pt_3* all'epoca della cessione a *CP_4* di tal chè, attesa la genericità della doglianza attorea, non è

⁴ Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936.

possibile nemmeno ricostruire una sua responsabilità nei confronti della società creditrice, ai sensi dell'art. 2476, settimo comma, c.c. (presumibilmente invocato da parte attrice), per danni direttamente provocati al patrimonio di CP_3

Allo stesso modo, in assenza di specifiche allegazioni, nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo a Parte_6 e Parte_5 – soci di Part da un lato, e CP_5 [...] – socio unico di CP_4 dall'altro, in relazione all'operazione di cessione posta in essere dalle due società, legittimamente autorizzata dai rispettivi soci con valide delibere assembleari, e poi rivelatasi dannosa per l'odierna attrice, non essendo in alcun modo dimostrata l'intenzione dei convenuti di autorizzare il compimento di un atto pregiudizievole per Pt_1, così come previsto dall'art. 2476, comma ottavo, c.c., e non potendo il mero (e legittimo) esercizio del diritto di voto in assemblea costituire fonte di responsabilità risarcitoria per il socio, in assenza di ulteriori elementi probatori.

6. Sulla delibera di approvazione del bilancio 2021

Da ultimo, la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare del 4 luglio 2022 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 deve essere respinta per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dell'attrice.

È infatti pacifico tra le parti che, in data 13 febbraio 2024, Parte_1 ha perduto la qualità di socia di Controparte_3 per effetto della mancata partecipazione all'operazione di ricapitalizzazione deliberata dalla società. La perdita della partecipazione sociale è intervenuta anteriormente alla decisione della presente controversia e comporta il venir meno della legittimazione all'esercizio dell'azione di impugnazione della deliberazione assembleare.

Deve in proposito richiamarsi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la legittimazione all'impugnazione delle deliberazioni assembleari presuppone la permanenza della qualità di socio non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, poiché l'interesse all'annullamento o alla declaratoria di nullità della deliberazione trova il proprio fondamento nella titolarità della partecipazione sociale ⁽⁵⁾.

Nel caso di specie, una volta accertato che Parte_1 ha cessato di essere socia di Controparte_3 [...] in data 13 febbraio 2024, deve escludersi che la stessa sia ancora legittimata a coltivare l'azione di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2021. La domanda deve pertanto

⁵ Cfr *ex multis*: Trib. Bologna, sez. spec., sentenza n. 1771/2023 in giurisprudenzadelleimprese.it;

essere rigettata per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva, restando assorbito ogni esame delle censure formulate dall'attrice in ordine al contenuto del bilancio e alla validità della deliberazione assembleare impugnata.

L'improcedibilità della domanda comporta, conseguentemente, l'assorbimento delle doglianze di parte attrice nei confronti dei convenuti *Parte_4* (rappresentante e consulente di *[...]* *CP_4* e *Parte_7* (revisore di *CP_3* , in quanto relative a condotte direttamente connesse alla redazione e all'approvazione del bilancio di *Controparte_3*

7. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Pertanto, le convenute *Pt_3* *CP_4* sono tenute a rifondere le spese di lite all'attrice, che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al *decisum* e non al *disputatum* (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).

In ragione della soccombenza, parte attrice *Pt_1* è tenuta a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti *Controparte_2* e *Controparte_3* *Parte_2* e *Parte_4* , *[...]* *CP_4* , *Parte_6* e *Parte_5* *Controparte_5* *Parte_7* nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 applicabili alle cause di valore indeterminato di complessità media, con maggiorazione del 30% *ex* art. 4, comma 2, per la difesa di più parti *Controparte_2* e *Controparte_3* *Parte_2* *[...]* e *Parte_4* , *Parte_6* e *Parte_5* .

7.1. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria formulata dai convenuti, la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento. L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) dichiara improcedibili le domande proposte da *Pt_1* di inefficacia e/o l'invalidità dell'atto

stipulato tra *Parte_1* *Parte_3* di cessione delle quote della *Controparte_3* in data 8 luglio 2019 avanti il notaio *Per_1* (rep. N. 48224 - racc 17258), per mancanza dei poteri di rappresentanza da parte del rag. *Controparte_2* e/o per avere lo stesso agito in conflitto di interessi con il rappresentato;

2) rigetta la domanda di risoluzione del contratto stipulato in data 8 luglio 2019 di cessione delle quote della *Controparte_3* per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte di *Pt_3*

3) a parziale accoglimento della domanda proposta da *Pt_1* , **accerta e dichiara** la violazione del diritto di prelazione del socio *Parte_1* previsto dallo Statuto di *Controparte_3* in relazione al contratto di cessione del 25 giugno 2021, e per l'effetto **condanna** *Pt_3* e *CP_4* [...] al risarcimento del danno in favore dell'attrice, che liquida in Euro 400.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 25 giugno 2021 al saldo effettivo;

4) rigetta le domande proposte nei confronti di *Controparte_9* , *Parte_6* e [...] *Pt_5* *Controparte_5* , *Parte_4* e *Parte_7* per le ragioni di cui in motivazione;

5) dichiara improcedibile la domanda annullamento della delibera del 4 aprile 2022 di approvazione del bilancio 2021 di *CP_3* *CP_3* per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell'attrice;

6) condanna i convenuti *Pt_3* e *CP_4* alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice *Pt_1* che liquida in Euro 22.457,00 a carico di ciascuna parte, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;

7) condanna parte attrice *Pt_1* alla rifusione delle spese di lite in favore di:

- a) *Controparte_2* e *Controparte_3* che liquida in Euro 14.118,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
- b) *Parte_2* e *Parte_4* , che liquida in Euro 14.118,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
- c) *CP_4* , che liquida in Euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
- d) *Parte_6* e *Parte_5* che liquida in Euro 14.118,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
- e) *Controparte_5* che liquida in Euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;

f) *Parte_7* che liquida in Euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;

8) rigetta la domanda dei convenuti di condanna di *Pt_1* per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.

La Giudice rel. est.

dott.ssa Luisa Dalla Via

La Presidente

dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale